



## ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Il Municipio di Miglieglia, richiamati

la Legge sui cani del 19.02.2008 e il relativo Regolamento del 11.02.2009; gli articoli 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC, gli articoli 40 e 41 del Regolamento Comunale (RC)

emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare la custodia dei cani

### ORDINA:

#### **Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina la responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune.

#### **Responsabilità**

1 Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

2 Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

3 È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

#### **Identificazione**

1 I cani devono essere iscritti alla banca dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

2 Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

#### **Corsi**

1 Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.

2 Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

#### **Autorizzazione**

1 La detenzioni di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

2 La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

3 L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

4 Cani in provenienza da altri cantoni o da altri paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

### **Struttura di detenzione**

Il municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

### **Canì pericolosi - definizione e obblighi**

1 Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

2 È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

3 In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

4 Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

### **Fuga**

1 Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

2 La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi. Deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

### **Disposizioni generali**

1 È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

2 Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

3 I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

4 Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per disabili e quelli da caccia, durante l'impegno nel loro specifico ramo di utilità.

5 I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

**Norme igienico-sanitarie**

1 Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

2 Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

3 Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

4 Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animale, non possono essere condotti si aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

**Quiete pubblica**

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).

**Canis incustoditi**

1 I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

2 In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

**Morte dell'animale**

1 In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

2 La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (ANIS) entro 10 giorni dalla stessa.

**Sanzioni**

1 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 10'000.

2 Il Municipio, riservata l'applicazione dell'ammonizione per la prima infrazione, infligge le seguenti multe pecuniarie sulla base dei seguenti importi minimi:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati ANIS:	fr. 200.--	recidivo fr. 500.--
- mancata frequenza ai corsi prescritti:	fr. 200.--	recidivo fr. 300.--
- mancata identificazione del cane tramite microchip:	fr. 200.--	recidivo fr. 300.--
- mancato obbligo di tenuta al guinzaglio:	fr. 100.--	recidivo fr. 200.--
- mancato avviso fuga del cane:	fr. 100.--	recidivo fr. 200.--
- mancato uso della museruola:	fr. 150.--	recidivo fr. 300.--
- mancata raccolta degli escrementi:	fr. 250.--	recidivo fr. 300.--
- disturbo della quiete:	fr. 200.--	recidivo fr. 300.--
- non corretta gestione dei cani nelle aree pubbliche, e accesso alle aree vietate<<<.	fr. 200.--	recidivo fr. 300.--

4 La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

**Disposizioni finali**

Per quanto non contemplano nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia e ai rispettivi Regolamenti di applicazione.

**Entrata in vigore - Abrogazione**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e abroga quella del 19 aprile 2004.

**Pubblicazione - Ricorsi**

La presente ordinanza è esposta all'Albo comunale per un periodo di 15 giorni a decorrere dal 13 gennaio 2014.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco  
K. Weber



La Segretaria  
L. Soldini

*(Handwritten signatures in blue ink are present over the stamp and text)*